

originale

C. P. R.G.n. 7/11



IL TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone

dei magistrati:

dr. Alida Paluchowski.....Presidente rel.

dr. Mirko Buratti.....Giudice

dr. Caterina Giovanetti.....Giudice.

nel procedimento per la omologa del concordato Preventivo n
7/2011...

Oggi 15.11.2011 il Tribunale nella suindicata composizione
collegiale ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso in fatto che la società ~~OPERAIZIONE~~
S.P.A. in liquidazione, con sede legale in ~~via~~
~~via~~ in persona del suo
liquidatore dott. ~~Paolo~~, elettivamente domiciliata in
Monza Via L. Talamoni n. 3, presso lo studio dell'avv. To Rita
Pinzani e difesa dall'avv. To Antonio Pezzano del foro di
Firenze, ha presentato in data 01.03.2011, nuova domanda di
concordato, essendo quella precedente non andata a buon
fine per carenza delle maggioranze ex art. 179 l.f.;

Rilevato che la domanda veniva ammessa con
provvedimento 16.03.2011 dal Tribunale in composizione
collegiale, nominato giudice delegato la dott. Ssa Alida
Paluchowski e commissari i dottori Italo Bruno Vergallo e
Cristiano Poponcini ;

L'adunanza a seguito di un rinvio per il chiarimento di alcune
criticità, si teneva il 23 giugno 2011, in quell'occasione
nessun creditore, tra i molti presenti, votava negativamente,
ma le maggioranze non venivano raggiunte, e si attendevano
i 20 giorni di legge per il computo totale dei voti. In data
19-07-2011 il giudice delegato, su attestazione del
cancelliere, dava atto del raggiungimento delle maggioranze

A

di legge , avendo i voti (6.532.387,73) superato sia la maggioranza dei crediti ammessi al voto (6.309.560,22, maggioranza semplice rispetto ad un monte crediti globale di euro 12.619.118,44,) e su 12 classi votato a favore 8 classi mentre quattro avevano votato contro o non votato per nulla (la n. 1,2, 3, 7).

Il 19 luglio 2011 il Tribunale dichiarava aperto il giudizio di omologa fissando l'udienza collegiale di comparizione al 20 settembre 2011.

~~I commissari depositavano il loro parere aggiornato il 09.09.2011;~~

Il 10 settembre 2011 depositava la propria opposizione Equitalia Nord s.p.a., mentre l'Agenzia delle entrate lo aveva già fatto il 31.08.2011;

Alla prima udienza del giudizio di omologa i commissari chiedevano un rinvio per valutare se la manovra economica entrata in vigore da pochi giorni, successivamente al deposito del parere ex art. 180 l.f. incidesse sulle maggioranze o comunque sulle situazioni economiche illustrate. La difesa della concordataria, dopo alcuni chiarimenti chiedeva anch'essa termine per depositare una memoria , in replica a quanto avrebbero indicato i commissari nell'aggiornamento del loro parere.

~~Il Collegio rinviava al 15 novembre 2011, dando termine ai commissari sino al 11 ottobre ed alla concordataria per replica sino al 04.11.2011.~~

Premesso, in diritto,

che alla prima udienza la società non effettuava le notifiche ai creditori dissenzienti, in quanto sosteneva che, essendo l'Erario presente all'adunanza esso avrebbe dovuto votare in quell'occasione contro il concordato e non successivamente nei 20 giorni, per cui non doveva essere computato il suo voto tra i dissenzienti;

- Considerato che effettivamente la giurisprudenza,

compresa quella di questo Tribunale, si è andata orientando nel senso che l'interpretazione dell'art. 178 l.f. non può che prendere le mosse dal significato e dalla funzione che, sin da epoca pregressa alla riforma, il termine di 20 giorni ha assunto. Esso è stato inteso e considerato pacificamente come un mezzo per favorire l'iniziativa concordataria, consentendo il raggiungimento della maggioranza di capitale, quando era stata raggiunta quella c.d. per "teste" in adunanza. Dopo la riforma le maggioranze possono essere ancora più di una, in caso di presenza di classi, ed il termine può essere utilizzato per raggiungere ambedue le maggioranze in tal caso necessarie attraverso due meccanismi diversi. Da un lato attraverso il sopraggiungere di voti adesivi, con i mezzi di trasmissione di cui al n. 4, dall'altro anche attraverso la modifica di un voto negativo precedente in un voto positivo. Questo Collegio, stesso estensore, ha già in precedenza affermato che: "Sembra evidente, infatti, che solo il voto negativo espresso in adunanza può essere mutato in positivo nel termine di legge, posto che la struttura contrattualistica accentuata dal legislatore del 2005 e ribadita da quello del correttivo, non può consentire e non consente, una volta espresso il voto positivo, di modificarlo, poiché la proposta è stata accettata e l'accettazione è giunta al debitore che è, personalmente e tramite i suoi legali, sempre presente in adunanza. Da ciò si desume che il voto positivo non è legittimamente retrattabile. Di contro, la non accettazione, pur se esplicitata, può bene, quando il termine di adesione non è ancora consumato, tramutarsi in una adesione, poiché il rifiuto non ha chiuso alcuna fattispecie legale, né concluso alcun accordo contrattuale. (Del resto anche prima della riforma la Cassazione ha affermato che nello spatium di 20 giorni era possibile modificare il solo voto

A7

negativo cfr. Cass. N. 3618 del 1989,) . Resta da esaminare l'ultimo aspetto, attinente la possibilità che nei 20 giorni si possa procedere anche a votare in senso contrario alla proposta. Questo decidente non ritiene che ciò sia ammissibile legittimamente, in quanto l'art. 178 n. 4 fa espresso e preciso riferimento alle adesioni che pervengono nei 20 giorni e non sembra ipotizzabile un lapsus calami del legislatore, che abbia cioè scritto adesioni mentre intendeva voti, poiché nel medesimo articolo al comma 1, quando ha voluto fare riferimento ai voti contrari, lo ha palesemente espresso, affermando che essi vanno annotati sul verbale dal cancelliere. Tale limitazione non può intendersi lesiva del, pur meritevole di tutela, diritto del creditore di non accettare la proposta, in base al seguente ordine di considerazioni: nei 20 giorni successivi all'adunanza anche il non voto (ovvero l'astensione da esso) è una presa di posizione contraria alla proposta, in quanto non contribuisce alla formazione delle maggioranze, ed essa è certamente libera. L'esigenza, invece, di esprimere in modo palese un voto dissenziente, può avere un unico fine, quello di sperare che la classe di appartenenza resti dissenziente al fine di poter, non solo fare opposizione alla omologa (a tal fine è bene rammentare che non occorre il dissenso espresso, in quanto attraverso l'assorbimento della fattispecie del non voto nella categoria dei terzi interessati, anche i creditori non votanti perché assenti o astenuti, possono proporre opposizione) ma ottenere anche dal tribunale, in quanto creditore dissenziente di classe dissenziente, l'esecuzione del *cram down* . Sembra allora comprensibile che il legislatore abbia scelto di far esprimere il dissenso palese solo in adunanza, nel contraddittorio incrociato delle parti. Né è ostativa, a tale interpretazione, l'osservazione che il consentire il dissenso solo in adunanza potrebbe

incentivare dissensi non informati completamente o non meditati, al solo scopo di non perdere la chance del dissenso. Infatti, proprio perché il voto negativo palesato nell'udienza, nei 20 giorni, dopo attenta valutazione e meditazione della relazione dei commissari e dell'esito dell'adunanza, può essere modificato in voto positivo, il creditore non può dolersi di tale restrizione. Diversamente, chi ha votato positivamente in adunanza non può comunque modificare il proprio orientamento, per la natura contrattuale dell'accordo conclusosi, quindi non si lede alcun diritto o facoltà del creditore impedendogli di esprimere dissensi dopo la chiusura dell'adunanza (cfr. T.

Monza in Fall. 2011".

Tutto ciò chiarito si deve osservare che, effettivamente, il voto negativo espresso nei 20 giorni dai creditori, che tra l'altro erano presenti in adunanza, non ha creato loro una legittimazione quali creditori dissenzienti cui debba essere allargato il contraddittorio, pertanto non era obbligata la società, ex post, a notificare ai dissenzienti, o,

quantomeno la mancata notifica non ha leso alcun diritto. A maggior ragione, poi, si osserva che il termine per la notifica non era perentorio, poiché tale non era stato definito dal giudice né lo definisce la legge, cosicché, in ogni caso la fissazione di una nuova udienza ha consentito agli opposenti, ove si fosse realizzata una menomazione del loro diritto di tutela, di potersi correttamente ed appieno difendere;

Si osserva infine che, nel corso dell'udienza ex art. 180 l.f. del 15.11.2011, gli unici due creditori opposenti nel giudizio di omologa, correttamente instaurato, hanno esplicitamente dichiarato, tramite i legali difensori costituiti di rinunciare alle opposizioni proposte, (cfr. dichiarazione di Equitalia Esatri s.p.a. e dell'Agenzia delle Entrate, a verbale), tramutando il giudizio di omologa con

opposizioni in un giudizio senza opposenti;

- Va dato atto altresì che in memoria depositata il 4 novembre 2011 il difensore della società concordataria ha dichiarato "adesione della società stessa alla osservazione dei commissari in ordine alla necessità di assicurare al credito per finanziamenti agevolati statali retrocessi in chirografo una percentuale più alta di quella dei creditori privilegiati successivi declassati al chirografo, con riconoscimento agli stessi del 2%.

A) Rilevato, quindi, che in tale situazione, di assenza di contestazioni da parte dei creditori, l'obbligo di indagine posto a carico del tribunale omologante si limita agli aspetti di legittimità, connessi alla presentazione della domanda di concordato ed all'iter di svolgimento della procedura, con particolare riferimento alle operazioni di voto, per la formazione del consenso verso la proposta formulata ed alla attuale sussistenza dei requisiti che hanno determinato e sostengono l'ammissibilità della procedura (in altre parole che non sia intervenuto nessuno di quei fatti che legittimano in qualunque momento il ricorso all'art. 173 per "fermare" la procedura stessa),

Ritenuto infatti che "non vi sono ragioni per negare ingresso all'interno del giudizio omologatorio, che rappresenta il momento di cognizione piena della fattispecie concordataria, anche alla disamina dei presupposti per la revoca dell'ammissione al concordato, tra cui si annoverano certamente le condizioni prescritte dagli artt. 160 e 161 l.f. per la sua ammissibilità, senza alcuna necessità di un'artificiosa separazione dei momenti di verifica, né, tantomeno, preclusioni maturate in ordine alla rilevabilità di taluni aspetti" (cfr. Cass. 18864/2011);

B) Considerato in proposito che tra le condizioni da esaminare vi è da un lato la necessità, riaffermata recentemente oltre che dalla legge anche dalla

giurisprudenza della suprema Corte (cfr. Cass. 04.11.2011/22931) di adempimento dell'IVA in misura integrale, con possibilità di sola eventuale dilazione, poiché trattasi di imposta armonizzata a livello comunitario (individuata quale parametro per il trasferimento di risorse all'Unione Europea e la cui gestione, sia normativa che esecutiva, è di interesse comunitario e come tale sottoposta a vincoli tra i quali è ad es. la sola dilazionabilità del pagamento del tributo e la sua non falcidiabilità, cfr. Corte Giustizia CE, sez. V, 14.12.2008 n. 174.);

C) Rilevato che occorre poi procedere all'esame delle eventuali conseguenze dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella c.d. manovra economica (DL n. 98 del 2011 art. 23) sugli obblighi di adempimento della concordataria, con particolare riferimento alla quantificazione del credito privilegiato a seguito dell'inserimento del comma 37 dell'art. menzionato il quale ha sancito la collocazione privilegiata anche per le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone giuridiche, sul reddito delle società, Irap e Ilor, stabilendo altresì che la norma valeva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge n. 98/11.;

Per quanto attiene il punto sub B) si osserva che la procedura prevede a corrispondere l'IVA al 100%, senza alcuna falcidia, ed a tale conclusione è giunto anche L'Erario rappresentato da Equitalia Nord e da Agenzia delle Entrate che hanno abbandonato, infatti le opposizioni proposte, riconoscendo, quindi, da un lato che non vi era stata lesione dell'ordine dei privilegi, posto che ai creditori previdenziali ed erariali era stata offerta una percentuale non inferiore a quella promessa ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore (inesistenti, poiché al di sotto vi sono solo i chirografari) e, dall'altro, che la disamina di convenienza rispetto alla procedura fallimentare era particolarmente

favorevole per il concordato .

Per quanto attiene il punto sub c) si osserva che, per quanto attiene il credito erariale e previdenziale, l'introduzione della manovra economica non determina alcun effetto sulle maggioranze, a questa conclusione sono giunti, con opinione non univoca, i commissari nella loro memoria pag. 4, mentre è univoca l'opinione in tal senso espressa dalla stessa società concordataria, in quanto i crediti che in precedenza erano chirografari, ed ora sarebbero privilegiati, sono privi di beni che li garantiscono, cosicchè ad essi viene offerta una percentuale del tre %, uguale a quella dei chirografari, e sono posti in una classe autonoma che consente una migliore tutela della posizione soggettiva declassata. In altre parole non sussistendo beni a garanzia dei crediti previdenziali ed erariali, la collocazione in privilegio non muta la percentuale attribuibile e non muta nemmeno le maggioranze, posto che essendo stati inseriti in una classe autonoma, quei crediti hanno già avuto l'opportunità di esprimere il consenso o il dissenso rispetto alla proposta concordataria.

Quanto poi alla percentuale offerta, divergente rispetto a quella imposta col DM 4 agosto 2009, attuativo del d.l. 185/08 che aveva modificato il 182 ter l.f., in relazione alla fissazione dei criteri e delle condizioni di accettazione, da parte degli enti previdenziali, degli accordi sui crediti contributivi, sembra evidente che essa può legittimare il dissenso dell'Ente portatore del credito previdenziale, il quale può negare l'assenso alla transazione, votare contro il concordato, ma nulla più. In ogni caso la Suprema Corte ha, recentemente affermato alcuni principi fondamentali in tema di transazione fiscale (cfr. la già citata Cass. 22931/2011) sostenendo che la votazione non favorevole da parte dell'amministrazione, sia che non si sia chiesta la transazione sia che la si sia chiesta, non impedisce l'omologazione del concordato se è comunque raggiunta la prescritta maggioranza. Vi è, infatti,

un favor nei confronti della soluzione concordataria di
affronto della crisi d'impresa, essendo pacifico che il fisco
può essere trattato come ogni altro creditore, cosicché anche
se è stata presentata la transazione fiscale, né il fisco ha
l'obbligo di adeguarsi alla proposta, né il debitore ha l'obbligo
di rinunciare a difendersi nei confronti del fisco, quando non vi
è ancora stato il consolidamento definitivo. Se il voto erariale,
per importanza economica, non è dirimente esso non inibisce
l'omologa. Se il tentativo di transazione fiscale, perciò, non
riesce tale evento non impedisce l'omologa ove sussistano i
requisiti ordinari.

In ogni caso, proprio perché il limite minimo del pagamento
previdenziale è posto da una norma secondaria, il decreto
ministeriale, che è sostanzialmente contrario al contenuto
dell'art. 180 l.f., del 182 ter comma 1, del 184 e del 186 l.f.,
può in ogni caso essere positivamente disapplicato ai sensi
dell'art. 5 della legge 2248 del 1865 allegato B. Ogni volta
che è imposto il pagamento totale del credito privilegiato,
come è all'art. 3 co. 1 per il pagamento dei contributi
privilegiati del 2778 c.c., si viola palesemente la disposizione
che consente il pagamento parziale del credito privilegiato
nella misura scaturente da un dato storico, (il valore del bene
posto dalla legge a garanzia del credito, valutato da un
esperto), unito ad un dato volontaristico, la determinazione
del debitore, nascente dalle chances economiche che il
piano di soluzione della crisi fornisce.

Analogamente sono violazioni della norma primaria le
disposizioni che impongono il pagamento del 40% dei
contributi privilegiati del n. 8 dell'art. 2778 c.c. ed ancor di
più, le disposizioni che impongono il pagamento del 30% del
crediti chirografari, ora che il limite di pagamento dei
chirografari è stato rimosso dalla riforma proprio quale
incentivo alla soluzione concordataria e considerato che il
pagamento parziale dei creditori chirografari è riconosciuto.

707

solo alla volontà del debitore la cui accettazione è rimessa alla valutazione di convenienza pura del creditore in adunanza. Ciò posto, si rileva che il pagamento offerto al fisco è legittimo nelle percentuali indicate.

L'unico punto nodale, in via generale, da considerare riguarda la possibilità di destinare parte del ricavato della liquidazione dinamica al pagamento dei chirografari, quando, pacificamente, per costoro il patrimonio sociale non era in grado di assicurare alcun pagamento, proprio perché quasi completamente incapiente anche per i privilegiati, ai quali appunto sono state destinate percentuali molto basse in forza di tale considerazione.

Sul punto la società rileva che la questione non attingendo la regolarità della procedura e nemmeno le maggioranze e non essendo stata sollevata dai creditori privilegiati che ne avevano il diritto (o essendo stata rinunciata la opposizione da essi) non può essere rilevata d'ufficio ed implicitamente osserva che il ricavato delle liquidazioni dinamiche, proprio perché si tratta di macchinari in precedenza inesistenti e frutto di un'attività lavorativa ulteriore, di progettazione nuova, di attività d'impresa inesistente in precedenza, di nuovi clienti ecc. acquisiti attraverso l'attività lavorativa dei quattro signori ~~salvo~~ gratuita ma monetizzabile e destinabile ai chirografari, non può, sic et simpliciter essere considerato monetizzazione del patrimonio esistente al momento della presentazione della domanda di concordato, caratterizzato perciò da una destinazione rigida. Analogamente, pare doversi desumere per il ricavato della potenziale controversia con la società di leasing dalla quale potrebbe emergere un attivo anche non trascurabile (controversia dal contenuto giuridico altamente incerto, riconnessa alla presentazione della domanda di concordato ed agli effetti che essa determina sulla risoluzione del contratto e la clausola di garanzia e risarcimento dei danni inserita nel contratto, ed il

As

cui rischio di causa è assunto dalla signora ~~Savoni~~, che sosterrà le spese di causa).

Il collegio rileva che, in realtà, la parziale novità delle realizzazioni patrimoniali nascenti dall'attività dei signori ~~Savoni~~, resa nel concordato gratuitamente, e foriera di nuovi contratti e forniture di macchine nuove, solo in parte precedentemente esistenti come pezzi assemblati o da assemblare, unita alla circostanza che la procedura ha adottato uno strumento di realizzo e di valorizzazione accrescitiva del patrimonio progressivo, non previsto nei concordati meramente liquidatori e "per c.d. cessione dei beni", consente di definire parte dei ricavi della liquidazione finanza nuova e soprattutto potenzialmente sicuramente inesistente ove non fosse stata scelta la forma concordataria inusuale adottata. Conseguentemente sussiste una quota del realizzo che non risulta destinata ai creditori privilegiati, poiché al di fuori della forma concordataria, liberamente accettata dai creditori ed altrimenti non realizzabile, non sarebbe mai sorta.

Per quanto attiene la legittimità della proposta concordataria, intesa quale persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura sino al giudizio di omologa, sul che si veda quanto già argomentato a pag. 5 sub punto B), si osserva che il parere dei commissari è non univoco e nemmeno completamente esaustivo del suo ruolo. Esso non ha dato atto delle prospettive di incasso del concordato, di buon andamento della liquidazione dinamica con prospettive di conclusione di affari per circa 3.000.000 di euro (fatturato che la società ritiene di imminente acquisizione) e dei relativi incassi; il parere non dà conto nemmeno delle prospettive, riferite e confermate dagli stessi organi della procedura di possibile cessione dell'azienda (cfr. verbale 16/11/2011) pur continuando a precisare che vi è un serio interessamento che sta attuando la due diligence) il concordato è certamente

molto più conveniente per i creditori rispetto alla soluzione fallimentare che non potrebbe esperire revocatorie, non otterrebbe ricavi economici da eventuali azioni di responsabilità essendo gli amministratori impegnati anche nel concordato ~~concordato~~, ed avendo già conferito sostanzialmente tutti i loro beni in garanzia ai creditori (cfr. pag. 8 del primo parere 09.09.2011). In cassa sussistono euro 850.000 e entro dicembre devono essere incassati altri euro 700.000, di ragionevole futuro positivo incasso. Le criticità per l'iniziale attribuzione dello zero per cento ai crediti privilegiati declassati al chirografo è stata superata, come dato atto a pag. 4, essendo la percentuale stata elevata al 2 %.

Vi è poi la disponibilità della signora ~~Anna Maria~~ a garantire in modo migliore della attuata "cessione dei beni", i pagamenti del preavviso ai dipendenti che saranno in forza al momento della cessazione dell'attività. Sul punto il Collegio accoglie la sua disponibilità e invita la stessa, entro 45 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa a rilasciare ipoteca sui beni già ceduti ai creditori del concordato ~~concordato~~. Il Collegio è conscio del maggiore onere che tale soluzione comporta, ma reputa che la cessione non assicuri sotto il profilo della trascrizione analoga tutela per la massa.

Benchè la soluzione concordataria abbia un margine di flessibilità tra attivo ,(pari ad euro 4.609.234) e passivo privilegiato minimo (4.403.786) realizzando una disponibilità per i chirografari di euro 205.448,00 che è pari all'1,65% dei crediti chirografari (riclassificati dai commissari in 12.482.330) ed aumenta al 2% se il passivo, come è possibile si confrarrà, essa è stata accettata dai creditori e non sembra che con la soluzione fallimentare ad essi possa essere riservata nessuna maggiore utilità, anzi è certo che sarebbe ulteriormente punitiva, perchè si perderebbero l'apporto dei signori ~~concordato~~ e le garanzie.

In ogni caso gli unici soggetti legittimati a rilevare l'eventuale

violazione del loro diritto di soddisfarsi in modo prioritario sul patrimonio del debitore non hanno inteso, seppur informati fare valere il loro diritto alla garanzia piena costituita dal patrimonio stesso.

Tutto ciò premesso, atteso che il PM si è rimesso alla decisione del Tribunale, non rinvenendo elementi per insistere per la declaratoria di fallimento;

P.Q.M.

OMOLOGA

Il concordato presentato dalla ~~OPERAIE MONZA~~ in liquidazione, con sede legale in ~~Monza Via Giovanni XXIII n. 2005~~ ~~Monza~~, in persona del suo liquidatore ~~Antonio Pezzano~~, elettivamente domiciliata in Monza Via L. Talamoni n. 3, presso lo studio dell'avv. To Rita Pinzani e difesa dall'avv. To Antonio Pezzano del foro di Firenze,

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 180 l.f. su accordo e richiesta della parte istante il menzionato ~~Antonio Pezzano~~ liquidatore sociale che svolgerà l'incarico sotto il controllo dei commissari dott. Italo Bruno Vergallo e dott. Cristiano Poponcini;

NOMINA

Il comitato dei creditori, come segue:

- 1) Marco Montrasio
- 2) Viganò Trasporti,
- 3) Coro s.n.c.
- 4) Instel di Bisceglie Giovanni
- 5) Banca Popolare di Sondrio.

STABILISCE

Che la liquidazione venga condotta dal liquidatore sociale; l'attività dovrà essere condotta con la massima celerità consentita celerità consentita dalla adozione di misure di vendita per i beni caratterizzate da forme di pubblicità e di ricerca del miglior contraente che rispecchino lo schema legale predisposto dal legislatore nell'art. 107 l.f., ove non sia già prevista nella proposta una modalità di vendita

A

vincolante. (In particolare : approvazione del prezzo base con parere del comitato dei creditori e del commissario; pubblicità su sito Internet con inserimento anche della perizia, pubblicazione su quotidiano nel contesto delle pubblicazioni periodiche disposte dal Tribunale sezione fallimenti ed esecuzioni, nonché su edizioni regionali di altri quotidiani, anonimato delle buste raccolte dalla cancelleria il giorno prima della gara da svolgersi dinanzi ai liquidatori , al fine di individuare l'offerta più alta);

Che, nel caso debba essere conclusa una transazione, la stessa non possa avvenire senza il parere favorevole della maggioranza del comitato dei creditori e dei commissari, che la documentazione contenente la proposta, il parere del comitato dei creditori e l'orientamento assunto dal liquidatore e dai commissari siano depositati previamente (almeno 10 gg prima) alla conclusione nella cancelleria del giudice delegato ;

che al termine delle operazioni di liquidazione e riparto il liquidatore renda il conto in analogia con l'art. 116 l.f.;

ASSEGNA

Termine ad ~~il liquidatore~~ per rilasciare l'ipoteca, sui beni già ceduti ai creditori (due abitazioni con autorimessa e taverna site in Comune di ~~Monza~~ via ~~San~~ meglio descritti nell'atto a rogito Notaio Bellucci di Monza, rep. ~~118~~, rec. ~~118~~), di 45 giorni dal passaggio in giudicato del presente decreto di omologa.

DISPONE

Al fine di consentire il miglior controllo sulla gestione della liquidazione che il liquidatore relazioni ogni tre mesi il Commissario, il comitato dei creditori ed il giudice delegato in ordine ai progressi della procedura ed alle attività liquidatorie poste in essere, mediante deposito di apposito documento da inserire nel fascicolo del concordato ai fini della necessaria trasparenza dell'attività .

Si comunichi alla società concordataria in persona del suo liquidatore ed al Commissario giudiziale.

DISPONE

Inoltre che si comunichi al registro delle imprese per la iscrizione a


16

cura della cancelleria ex art. 17 l.f., nonché alla ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile del
Tribunale di Monza il 15.11.2011.

Il Presidente estensore.

Dott. Alida Paluchowski



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giacomina CIMINO

22 DIC. 2011

III CASO.it